

RISPOSTA. — « Il Ministero delle terre liberate rivolse ogni più affettuosa cura alle popolazioni che soffersero la invasione nemica e specialmente a quelle che videro i loro paesi distrutti; si curò il loro approvvigionamento nei primi tempi anche con razioni gratuite di viveri, si distribuirono effetti di biancheria ed indumenti per rimediare almeno in parte alle dure requisizioni operate dal nemico, si provvide largamente all'assistenza sanitaria, si devolvono somme cospicue ad Istituti di beneficenza ed opere pie, cooperative di consumo e di lavoro dei luoghi perchè rendano più intensa e più proficua la rispettiva azione economico-sociale.

« Quanto alla corresponsione di periodici sussidi, invocata dall'onorevole interrogante, è evidente che la concessione di sussidi riflettenti il periodo anteatto dell'invasione, oltrechè onerosa al punto di sorpassare ogni disponibilità finanziaria in proporzione a tutti gli altri bisogni delle terre liberate e redente, urterebbe contro il criterio di diritto essere il sussidio vero e proprio assegno alimentare, e come tale non ammettere riversibilità al tempo precorso.

« Tuttavia il decreto 3 maggio, ultimo scorso, del ministro per le terre liberate considera profughi agli effetti della continuazione del sussidio periodico, nonostante l'avvenuta liberazione, i provenienti dai paesi nei quali la distruzione generale causata dalle operazioni di guerra rende impossibile l'immediata ripresa di ogni proficua attività, fino a che tale condizione perduri. Esso decreto inoltre ammette a speciale trattamento di sussidio i rimpatriati nei paesi liberati o già sgombrati per fatti di guerra ove le eccezionali condizioni o la natura del tutto speciale della coltivazione non consentano altro lavoro sufficientemente remunerativo e finchè durino le condizioni stesse.

« Con i provvedimenti accennati, che van migliorando nella loro esecuzione, man mano che si consolidano i servizi, lo Stato assolve il tributo di devorosa riconoscenza verso le popolazioni che tanto soffersero e che tanto si resero benemerite.

« Il sottosegretario di Stato per le terre liberate
« PIETRIBONI ».

Bertini. — *Al ministro dei trasporti marittimi e ferroviari.* — « Per sapere se la dimenticanza in cui sembrano lasciate, coi nuovi orari ferroviari che andranno in vigore il

1° maggio prossimo, le comunicazioni sulla linea Bologna-Ancona voglia significare la rinuncia, da parte dell'Amministrazione ferroviaria, ad attuare i solleciti miglioramenti richiesti dal disagio e dalle successive manchevolezze del servizio sulla linea stessa; nonchè dalle modificazioni ora apportate nelle comunicazioni con la capitale; e se non ritenga necessario attuare quei più giusti provvedimenti che, oltre alle notevoli esigenze del servizio locale per la Romagna e per le Marche abbiano di mira il ristabilimento normale delle comunicazioni tra Bologna, Ancona e la capitale ».

RISPOSTA. — « Con le modificazioni attivatesi il 3 maggio, e costituite dal prolungamento dei treni 607 e 1744 fra Foligno ed Ancona, si sono in parte migliorate le comunicazioni fra Roma e le Marche. Riguardo alla linea Bologna-Ancona, col 16 giugno prossimo venturo vi si istituirà una nuova coppia di treni viaggiatori, in coincidenza a Falconara coi treni della Ancona-Roma.

« Il sottosegretario di Stato

« CIAPPI ».

Bertini. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere le ragioni che hanno consigliato di non estendere ai militari delle classi anteriori al 1890 i benefici concessi agli studenti per il compimento dei propri corsi, e se di fronte alla ingiustizia di una tale limitazione la quale colpisce, più gravemente di tutti, i militari delle classi 1888 e 1889, perchè da tempo vincolati al servizio sotto le armi, non creda sollecitare opportune disposizioni, intese a far usufruire ai medesimi le imminenti sessioni d'esame ».

RISPOSTA. — « Per ragioni di equità si è concordato col Ministero dell'istruzione di limitare il beneficio a quelli nati posteriormente all'anno 1889.

« Infatti, gli individui nati nell'89 ed anni precedenti, all'atto della mobilitazione avevano compiuto il 25° anno di età, e perciò, dato che il massimo corso universitario (esclusi i medici per i quali si è provveduto a parte) dura cinque anni, è evidente che detti individui, se ancora studenti, siano entrati nell'Università dopo il 20° anno.

« E siccome la legge in vigore per il tempo di pace concede il beneficio del ritardo dal servizio soltanto a quelli che entrano (o sono entrati) nelle Università al 20° anno di età, non v'è ragione di dare, in stato di